

## I diritti e i doveri dei fedeli nella codificazione postconciliare

*di Giorgio Feliciani*

### **Il nuovo protagonista**

Il Codice di diritto canonico del 1917 nel libro riguardante “le persone” trattava ampiamente dei chierici e dei religiosi, dedicava poche norme ai laici e non si occupava in alcun modo della condizione giuridica comune a tutti i battezzati (fedeli). Un’opzione derivante dall’ecclesiologia allora dominante che sottolineava la diversità tra i vari livelli gerarchici esistenti nella Chiesa, al punto da considerarla una società composta da soggetti essenzialmente ineguali tra loro. In tale ottica, protagonista della vita ecclesiale non era né la comunità cristiana né il singolo battezzato, ma l’autorità ecclesiastica che, in ultima analisi, veniva identificata con la Chiesa stessa. Ai fedeli era solo richiesto di avvalersi degli aiuti spirituali offerti dalla gerarchia e di conformarsi alle sue direttive in modo disciplinato e obbediente.

Una concezione decisamente superata dal Concilio Vaticano II che, definendo la Chiesa come popolo di Dio, ha operato una profonda rivalutazione del significato dell’appartenenza a tale popolo. Ha cioè posto in piena luce quella condizione di fedele che è comune a tutti i battezzati e, quindi, a quanti hanno ricevuto l’ordine sacro come ai laici, ai religiosi come ai coniugati, al Pontefice come al più umile dei battezzati. Una condizione che, identificandosi con la stessa appartenenza alla Chiesa, costituisce il necessario presupposto di ogni più specifica posizione ecclesiale connessa all’esercizio di una determinata funzione o alla pratica di un dato stato di vita.

Questo mutamento di prospettiva, che privilegia l’elemento sociale e comunitario su quello gerarchico e autoritativo, è stato certamente favorito dalla coscienza democratica contemporanea, ma non può assolutamente considerarsi come il tributo pagato a una tendenza secolarizzatrice che pretenda di assimilare la costituzione della

Chiesa a quella delle società civili. Non si tratta, infatti, di un improvviso cedimento a suggestioni esterne, ma della riscoperta, preparata da decenni di esperienza ecclesiale e di riflessione teologica, di una immagine di Chiesa che, pur trovandosi chiaramente e ripetutamente enunciata nel Nuovo Testamento, si era venuta oscurando nella tradizione ecclesiologica.

La centralità della figura del fedele nel nuovo Codice risulta evidente se si considera che l'intero libro secondo, dedicato al popolo di Dio, si apre proprio con la definizione di questo "stato" che può ben dirsi "fondamentale" in quanto comune a tutti i membri della Chiesa.

Il Codice non si limita a questa identificazione tra i fedeli e i battezzati, assolutamente pacifica in tutta la legislazione e la dottrina precedenti, ma si preoccupa di mettere in luce gli effetti prodotti dal battesimo. Secondo il can. 204 § 1

«I fedeli cristiani sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti popolo di Dio e perciò, resi partecipi nel modo loro proprio dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, sono chiamati ad attuare, secondo la condizione propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo».

Questa formulazione di notevole complessità e di evidente spessore teologico può lasciare a una prima lettura sconcertati per la sua eccessiva sinteticità che non consente né una limpida esposizione né una chiara comprensione delle diverse e significative affermazioni in essa contenute.

In realtà il canone in questione ha la sola funzione di rinviare l'interprete a una serie di insegnamenti del Vaticano II che vengono specificamente indicati: il battesimo come incorporazione a Cristo, la Chiesa come popolo di Dio, la partecipazione di tutti i fedeli agli uffici di Cristo, l'universale missione di salvezza affidata alla Chiesa, la responsabilità che compete a ogni cristiano nella sua realizzazione.

Si può qui riconoscere la codificazione del principio interpretativo enunciato da Giovanni Paolo II: il nuovo Codice deve trovare sempre, per quanto possibile, il suo essenziale punto di riferimento nell'immagine conciliare della Chiesa. Non pretende, quindi, costituire un testo esauriente ed "esclusivo" secondo l'ideologia propria delle codificazioni secolari, ma richiede di essere letto in parallelo con i documenti conciliari<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Cf la costituzione di promulgazione del nuovo Codice *Sacrae disciplinae leges*, 25 gennaio 1983, e il discorso di presentazione dello stesso, 3 febbraio 1983, n. 8.

Di conseguenza per comprendere il can. 204 § 1 è necessario ricordare come, secondo il Concilio, quanti ricevono il battesimo sono veramente “incorporati” a Cristo e vengono “rigenerati” per partecipare alla vita divina<sup>2</sup>. I battezzati, poi, costituiscono il «nuovo popolo di Dio» che volle «santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza alcun legame tra loro», ma riunendoli in un unico popolo che lo riconoscesse e lo servisse<sup>3</sup>. Essi divengono così partecipi della missione del Signore nelle sue funzioni di sacerdote, costituito mediatore tra Dio e gli uomini<sup>4</sup>, di profeta, mandato a proclamare il Regno del Padre<sup>5</sup>, e di re, posto a capo di tutte le cose e di tutte le genti<sup>6</sup>.

Nella partecipazione a tali funzioni i fedeli sono chiamati ad attuare la missione della Chiesa che si rende «pienamente e attualmente presente a tutti gli uomini e popoli, per condurli con l'esempio di vita e la predicazione, con i sacramenti e gli altri mezzi della grazia, alla fede, alla libertà, alla pace»<sup>7</sup>. Di conseguenza a ogni battezzato «incombe il dovere di diffondere, per parte sua, la fede»<sup>8</sup>.

Come si vede il can. 204 § 1 propone una sintesi quanto mai stringata dell'intera ecclesiologia conciliare: la sua interpretazione condotta alla luce dei relativi passi dei documenti del Vaticano II consente di evidenziare in modo assolutamente chiaro la dignità e la responsabilità inerenti alla condizione di fedele.

Né, d'altra parte, deve sorprendere la mancata menzione di quegli elementi più specificamente giuridici che caratterizzano tale condizione. Il legislatore non li ha voluti trascurare, ma ha preferito, con una scelta discutibile, collocarli in altra parte del Codice e precisamente nel libro primo, riguardante le norme generali, al titolo concernente le persone fisiche e giuridiche. Il can. 96 infatti stabilisce:

«Mediante il battesimo l'uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo e in essa è costituito persona, con i doveri e i diritti che ai cristiani, tenendo presente la loro condizione, sono propri».

<sup>2</sup> Cf decreto *Unitatis redintegratio*, n. 22a.

<sup>3</sup> Cf costituzione *Lumen gentium*, n. 9a.

<sup>4</sup> Cf costituzione *Sacrosanctum Concilium*, n. 5a.

<sup>5</sup> Cf costituzione *Lumen gentium*, n. 35a.

<sup>6</sup> Cf *ibid.*, n. 13a-b.

<sup>7</sup> Decreto *Ad gentes*, n. 5a.

<sup>8</sup> Costituzione *Lumen gentium*, n. 17a.

## L'uguale dignità

La Chiesa non si presenta come una società omogenea e indifferenziata in cui tutti i membri abbiano uguali responsabilità, ma è «per divina istituzione, organizzata e diretta con una mirabile varietà»<sup>9</sup>. Le concrete modalità con cui i singoli sono chiamati a collaborare alla sua costruzione sono, quindi, notevolmente diverse tra loro. A questo proposito il Codice si preoccupa innanzitutto di ricordare come, nell'ambito della comunità cristiana, esista una precisa differenza di funzioni tra quanti hanno ricevuto il sacramento dell'Ordine (sacri ministri o anche chierici) e tutti gli altri fedeli, che vengono denominati laici (can. 207 § 1).

Come si è già rilevato, la precedente codificazione sottolineava in modo decisamente eccessivo la differenza esistente tra chierici e laici. Notevolmente diverso risulta l'insegnamento del Vaticano II che, proprio mentre ribadisce l'insostituibile compito della gerarchia, vi riconosce una specifica funzione della Chiesa che non può in alcun modo esaurirne la realtà e il significato. Infatti quanti nel suo seno sono dotati di autorità sanno di non essere stati istituiti per assumersi da soli la missione della salvezza degli uomini, ma per guidare i fedeli in modo che ciascuno cooperi attivamente, secondo le proprie capacità, all'opera comune<sup>10</sup>.

Risulta così evidente che chierici e laici non costituiscono due classi separate (di dominatori e di sudditi, un tempo si diceva) poiché la distinzione, radicata nel sacramento dell'Ordine, concerne la diversità dei rispettivi compiti e ministeri specifici che nulla aggiungono o tolgono alla dignità e alla libertà comune a tutti i membri della Chiesa.

In questo senso si esprime chiaramente il can. 208:

«Fra tutti i fedeli, in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza nella dignità e nell'agire, e per tale uguaglianza tutti cooperano alla edificazione del corpo di Cristo, secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno».

Questa affermazione, quasi testualmente ripresa da un passo conciliare<sup>11</sup>, non fa altro che mettere in luce una conseguenza giuri-

<sup>9</sup> *Ibid.*, n. 32a.

<sup>10</sup> *Ibid.*, n. 30.

<sup>11</sup> *Cf. ibid.*, n. 32c.

dica di quell'appartenenza al popolo di Dio che, prima e al di là della distinzione tra chierici e laici, accomuna tutti i battezzati. Poiché questo popolo «ha per condizione la dignità e la libertà dei figli di Dio»<sup>12</sup>, coloro che ne fanno parte sono, senza alcuna distinzione, partecipi di tale dignità secondo le modalità che si sono precedentemente descritte illustrando la figura del fedele.

Una uguaglianza fondamentale che esiste non solo tra i laici e i chierici, ma anche tra quanti realizzano la vocazione cristiana nel secolo – implicati, cioè, nelle questioni e negli affari di questo mondo con i doveri e le preoccupazioni derivanti dalle responsabilità della vita familiare e sociale – e coloro che hanno abbracciato, nella professione dei consigli evangelici di castità, povertà, obbedienza, la vita consacrata.

### **La questione dei diritti fondamentali**

Una volta delineata nei tratti essenziali la figura del fedele, il Legislatore ha dovuto impegnarsi a definire con precisione il suo stato giuridico. Questa esigenza è chiaramente evidenziata dagli stessi principi direttivi della nuova codificazione approvati dal Sinodo dei vescovi del 1967. In essi, infatti, si sottolineava come l'autorità ecclesiastica non potesse esercitare i propri poteri in modo arbitrario, ma dovesse comunque riconoscere e tutelare i diritti attribuiti ad ogni singolo fedele dal diritto divino e dalla legislazione della Chiesa. Di conseguenza si proponeva che, data la fondamentale uguaglianza che vige tra tutti i cristiani in forza della loro dignità umana e del battesimo ricevuto, venisse espressamente sancito lo stato giuridico comune a tutti i fedeli, prima ancora di esporre gli specifici diritti e doveri corrispondenti alla loro condizione di chierici o di laici<sup>13</sup>.

Il compito così assegnato alla Commissione codificatrice si è rivelato tutt'altro che agevole in quanto il Concilio, mentre riconosce l'esistenza di diritti e doveri comuni a tutti i membri del popolo di Dio, non si preoccupa di prospettarne un elenco organico e completo, ma si limita ad alcune esemplificazioni formulate in termini privi della necessaria veste giuridica.

<sup>12</sup> *Ibid.*, n. 9b.

<sup>13</sup> Cf *Communicationes* 1 (1969) 82-83.

Inoltre in questi ultimi anni teologi e canonisti hanno animatamente discusso intorno al valore e al significato dei cosiddetti diritti fondamentali dei fedeli, alla possibilità e all'opportunità di una loro formalizzazione, alle modalità di formulazione del relativo catalogo<sup>14</sup>.

Se è indiscutibile che le costituzioni civili abbiano esercitato un certo influsso sull'idea di stilare una "carta dei diritti" dei fedeli, è del pari evidente che tali diritti hanno un fondamento e una natura ben diversi dai diritti riconosciuti ai cittadini dalle legislazioni degli Stati. E questo a causa sia delle obiettive differenze esistenti tra società religiosa e società politica, sia delle diverse concezioni del rapporto tra persona e comunità cui si ispirano i rispettivi ordinamenti. Basti qui ricordare che nella Chiesa non è possibile separare e contrapporre bene pubblico e bene privato, poiché secondo la dottrina cattolica ogni fedele realizza il proprio destino personale nella partecipazione alla comunità ecclesiale, dal momento che questa è stata istituita perché gli uomini – tutti e ciascuno – giungano alla salvezza. La Chiesa ha, poi, un concetto di libertà diverso da quello elaborato dalla cultura laica e razionalistica, in quanto ritiene che l'uomo, nell'esercizio della sua libertà, debba sempre riconoscere e rispettare la sua originaria dipendenza da Dio.

I diritti dei fedeli non vanno identificati nemmeno con quei diritti umani a cui il magistero pontificio, soprattutto più recente, dedica giustamente tanta attenzione. Essi, infatti, non si fondano, almeno direttamente, immediatamente ed esclusivamente, nella natura umana, ma derivano dalla incorporazione al popolo di Dio. Come è stato osservato, i diritti propri dei cristiani non sono preesistenti alla Chiesa, ma sono conferiti dalla stessa attraverso il battesimo e gli altri sacramenti. E la Chiesa non ha lo scopo primario di garantire la realizzazione dei diritti dei singoli, ma di assicurare il permanere del mistero di Cristo nella storia<sup>15</sup>.

Tutti questi problemi e difficoltà non sono stati comunque sufficienti a distogliere la Commissione codificatrice dal tentativo di formulare un'organica esposizione dei doveri e dei diritti dei cristiani. Fin dall'inizio dei lavori il gruppo dei consultori incaricato di predi-

<sup>14</sup> L'associazione internazionale dei canonisti ha dedicato a tali questioni un intero congresso e il poderoso volume che ne raccoglie gli atti (AA.Vv., *I diritti fondamentali del Cristiano nella Chiesa e nella società*, Milano, 1981) costituisce un'esauriente documentazione della complessità della problematica e della diversità delle tesi sostenute in merito.

<sup>15</sup> Cf E. CORECCO, *Considerazioni sul problema dei diritti fondamentali del Cristiano nella Chiesa e nella società*, in AA.Vv., *I diritti fondamentali...*, cit., pp. 1221-1222.

sporre il testo dei canoni relativi ai laici, pur ricordando le divergenze esistenti tra gli studiosi, ha ritenuto assolutamente necessario affrontare questo compito per dare attuazione all'insegnamento della costituzione conciliare *Lumen gentium* circa quella fondamentale unità ed eguaglianza di tutti i membri del popolo di Dio che viene prima della diversità dei loro ministeri<sup>16</sup>.

### **Vivere nella comunione**

Tutti i problemi e le difficoltà che si possono sollevare a proposito della codificazione dello statuto giuridico dei fedeli non valgono, comunque, a mettere in dubbio che i singoli cristiani abbiano nella Chiesa dei veri e propri diritti e, di conseguenza, una sfera di attività e di rapporti in cui possono agire liberamente e responsabilmente, nell'immunità da ogni coercizione autoritativa. È, invece, innegabile che nell'ordinamento canonico il riconoscimento di diritti soggettivi si venga a configurare, sia per contenuti sostanziali sia per forme di esercizio, in modo ben diverso da quanto avviene in qualunque altro ordinamento giuridico.

Nel diritto della Chiesa, infatti, tutte le norme, per quanto specifiche e dettagliate possano risultare, sono in diretta funzione del conseguimento di un unico fine che viene descritto, in termini diversi ma per nulla contraddittori, come gloria di Dio, salvezza delle anime (compimento cioè del destino a cui sono chiamati tutti gli uomini), bene comune e utilità della Chiesa, realizzazione di quell'unità che all'interno del popolo di Dio lega tra loro i singoli fedeli e le diverse comunità (comunione ecclesiastica). E tale intrinseca coerenza dell'ordinamento canonico è espressamente affermata dal Codice che, nel suo ultimo canone, ricorda che la Chiesa deve avere come legge suprema la salvezza delle anime. Ne segue che nella comunità ecclesiale qualunque "posizione" soggettiva viene riconosciuta e tutelata solo in quanto si riveli funzionale al raggiungimento del fine proprio ed esclusivo della Chiesa e non può, dunque, in alcun modo essere utilizzata per altre finalità.

Una esigenza di carattere talmente generale da riguardare non solo i diritti ma anche i poteri. Infatti la potestà ecclesiastica, derivando immediatamente da Dio e da Cristo, va esercitata secondo la vo-

<sup>16</sup> Cf *Communicationes* 2 (1970) 90-91.

lontà di Dio e l'esempio di Cristo. I vescovi, quindi, hanno l'obbligo di avvalersi della loro autorità solo per condurre i fedeli alla verità e alla santità «ricordandosi che il più grande si deve fare come il più piccolo, e colui che governa come colui che serve»<sup>17</sup>.

In sintesi: nella Chiesa ogni diritto come ogni potere deve essere esercitato in modo corrispondente alla finalità e alla dinamica proprie della comunità ecclesiale. Deve realizzarsi, cioè, secondo una logica di comunione.

Per quanto specificamente concerne i diritti tale obbligo è espressamente affermato dal can. 209 § 1: «I fedeli sono tenuti a conservare sempre, anche nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa». L'inciso «anche nel loro modo di agire» appare particolarmente significativo in quanto mette in luce come questo dovere riguardi, senza alcuna distinzione tra sfera pubblica e sfera privata, tutte le azioni del cristiano. Di conseguenza nessun comportamento del battezzato può considerarsi legittimo se risulta tale da contraddire o da mettere in crisi la sua appartenenza al popolo di Dio.

Va però osservato che la disposizione avrebbe meritato per la sua rilevanza una formulazione più ampia ed articolata. Per i cristiani vivere in comunione con la Chiesa costituisce non solo un dovere ma anche un diritto. È infatti evidente che non è assolutamente consentito escludere dalla compagine visibile della Chiesa chi, «avendo lo spirito di Cristo», ne accetti integralmente la fede, la struttura gerarchica e i mezzi di salvezza<sup>18</sup>.

Inoltre vivere nella comunione non è uno tra i tanti doveri e diritti che competono ai battezzati, ma costituisce l'unico diritto-dovere veramente fondamentale in quanto riassume, sintetizza e qualifica tutti gli altri.

In merito basti ricordare, oltre a quanto si è già messo in luce a proposito dell'assoluta coerenza del diritto canonico, come le esigenze della comunione incidano profondamente sulle concrete modalità di esercizio di qualunque diritto del cristiano. Il can. 223 § 1 ricorda infatti che in tale esercizio è necessario «tenere conto del bene comune della Chiesa, dei diritti altrui e dei propri doveri nei confronti degli altri». E, a proposito di tali doveri, il can. 209 § 2 richiama con forza al diligente adempimento di quelli riguardanti la Chiesa, sia

<sup>17</sup> Costituzione *Lumen gentium*, n. 27a.

<sup>18</sup> *Ibid.*, n. 14b.

universale sia particolare. Nessun diritto può quindi essere esercitato sulla base di valutazioni egoistiche e individualistiche, poiché un tale atteggiamento sarebbe in insanabile contrasto con la natura stessa dei diritti dei cristiani.

La norma del can. 209 § 1 ha dunque una portata molto più ampia e generale di quanto possa apparire da un'interpretazione meramente "letterale" e si comprende, dunque, agevolmente perché il Legislatore abbia voluto collocarla all'inizio dell'enunciazione dei doveri e dei diritti dei fedeli, facendola precedere solo dalla già ricordata affermazione della loro uguaglianza.

### **Il catalogo dei doveri e dei diritti**

Prima di passare alla presentazione dei singoli e specifici doveri e diritti prospettati dai cann. 210-223 si impongono alcune precisazioni. Innanzitutto tale elenco, adottato anche dal Codice dei canoni delle Chiese orientali promulgato nel 1990, non può essere considerato come esauriente in quanto costituisce una formalizzazione positiva, e dunque storica e contingente, di principi di diritto divino. A questo proposito occorre ricordare che nel diritto della Chiesa, esiste una costante sproporzione tra la "forma" – vale a dire le norme positive promulgate dall'autorità ecclesiastica – e la "sostanza". Quest'ultima è, per definizione, «perfetta, inesauribile e infinita, per essere in massima parte di natura divina», mentre «la forma, per essere umana, è necessariamente imperfetta, limitata e circoscritta, come tutte le cose umane»<sup>19</sup>.

Una constatazione di carattere generale che risulta particolarmente vera nel caso in esame.

È infatti la prima volta che viene tentata la formalizzazione di quei doveri e diritti del fedele che sono indiscutibilmente di diritto divino in quanto derivano dall'incorporazione a Cristo operata dal battesimo. La Commissione codificatrice non ha quindi potuto avvalersi delle indicazioni emergenti dall'esperienza legislativa precedente e, al contempo, ha dovuto misurarsi con una serie di questioni che non hanno ancora trovato nella riflessione teologica e giuridica una soluzione assolutamente chiara e totalmente convincente.

<sup>19</sup> P. FEDELE, *Lo spirito dell'ordinamento canonico*, Padova 1962, p. 212.

L'elenco contenuto nel Codice non può, dunque, essere interpretato in modo formale e legalistico, ma va collocato nel contesto di quell'ideale triangolo tracciato da Giovanni Paolo II che vede da una parte il Codice, dall'altra gli atti del Concilio e, al vertice, la parola di Dio<sup>20</sup>. In altri termini: per comprendere adeguatamente il significato di queste norme occorre sempre rifarsi all'immagine globale del fedele quale emerge dalla rivelazione e dall'interpretazione autentica che ne propone l'autorità della Chiesa, così come dispone, implicitamente ma chiaramente, il già menzionato can. 204.

Quest'avvertenza è tanto più opportuna in quanto contro i progetti dei canoni in questione – originariamente contenuti negli schemi della progettata e mai realizzata Legge fondamentale della Chiesa – si sono appuntate diverse critiche. In particolare si è rilevato che le evidenti deficienze di carattere sistematico non consentivano di cogliere i criteri seguiti nella formulazione e si è pure osservato che gli obblighi morali risultavano talvolta confusi con quelli giuridici mentre i diritti dei battezzati non venivano sempre distinti da quelli umani<sup>21</sup>.

Tali carenze si riscontrano in una certa misura anche nel testo promulgato che può dar luogo a rilievi soprattutto per il tentativo del Legislatore di conciliare nelle stesse norme l'affermazione dei diritti dei singoli e la tutela delle prerogative dell'autorità.

Sotto questo profilo appare decisamente criticabile che nella enunciazione di specifici diritti siano frequentemente ripetuti limiti sostanziali e condizioni di esercizio che risultano già chiaramente da norme di carattere generale o dagli stessi principi basilari dell'ordinamento. Così avviene, per esempio, a proposito della conformità alla dottrina della Chiesa, della salvaguardia dell'integrità della fede e della morale, dell'ossequio dovuto all'autorità ecclesiastica e al suo magistero, delle differenti modalità di esercizio richieste dalla diversità delle condizioni personali e dei ministeri degli interessati.

Il costante richiamo a queste esigenze rivela nel Legislatore il timore che il riconoscimento dei diritti dei battezzati possa essere male interpretato e consentire inaccettabili abusi. Anche se tale preoccupazione può essere comprensibile sotto il profilo pastorale,

<sup>20</sup> Cf il già citato discorso di presentazione del nuovo Codice, n. 9.

<sup>21</sup> Per una rassegna delle diverse tesi sostenute in merito cf J. BERNHARD, *Les droits fondamentaux dans la perspective de la Lex fundamentalis et de la revision du Code de Droit Canonique*, in AA.VV., *I diritti fondamentali...*, cit., pp. 367-395.

la soluzione adottata non è certamente conforme alle regole di una corretta tecnica legislativa.

Notevoli perplessità suscita anche la disposizione del can. 223 § 2 che conclude il titolo dedicato ai doveri e ai diritti dei cristiani decretando: «Spetta all'autorità ecclesiastica, in vista del bene comune, regolare l'esercizio dei diritti che sono propri dei fedeli».

Un'affermazione difficilmente contestabile in linea di principio: da un lato ogni diritto, come si è dimostrato, deve realizzarsi secondo una logica di comunione, dall'altro non è dubbio che spetti ai pastori stabilire ciò che è richiesto dal bene della Chiesa. Tuttavia la disposizione del can. 223 § 2 è formulata in termini troppo ampi e generici per poter essere considerata accettabile.

In ogni caso questa come le altre carenze rilevabili non devono far sottovalutare l'importanza e il significato della codificazione dello statuto giuridico del battezzato. Non si tratta, infatti, di generiche affermazioni di principio, ma di vere e proprie norme promulgate dal Pontefice, fondate in larga misura sul diritto divino e destinate a estendere la loro efficacia ai più diversi campi e rapporti. Di conseguenza se l'autorità gerarchica ha il potere di regolare l'esercizio dei diritti dei cristiani, essa non può comportarsi come se essi non esistessero o fossero integralmente affidati alla sua discrezionalità. Ogni eventuale limitazione dovrà quindi avere carattere eccezionale ed essere giustificata da gravi e adeguate ragioni. Del resto lo scarso favore con cui il diritto della Chiesa considera i condizionamenti autoritativi, anche legislativi, della libertà degli appartenenti al popolo di Dio risulta evidente da quelle norme del Codice che, ripetendo disposizioni tradizionali, mirano a restringerne il più possibile l'applicazione<sup>22</sup>.

## **Santità e missione**

Nell'elencare i singoli doveri e diritti il Codice ricorda innanzitutto che

«tutti i battezzati, secondo la propria condizione, devono dedicare le loro energie al fine di condurre una vita santa e di promuovere la crescita della Chiesa e la sua continua santificazione» (can. 210).

La norma, mentre richiama gli insegnamenti conciliari circa l'universale vocazione alla santità, sottolinea lo strettissimo legame che

<sup>22</sup> In particolare i cann. 18 e 10.

intercorre tra quest'ultima e l'incremento della Chiesa. Non si tratta, infatti, di doveri tra loro diversi, ma di un solo impegno proposto ai fedeli poiché la crescita della Chiesa avviene in quanto i singoli realizzano nell'esistenza personale la pienezza della vita cristiana e la perfezione della carità. D'altro canto, i battezzati non possono giungere alla santità se non rispondendo alla vocazione divina che li chiama «a contribuire con tutte le loro forze all'incremento della Chiesa»<sup>23</sup>, adempiendo il dovere ed esercitando il diritto «di impegnarsi perché l'annuncio divino della salvezza si diffonda sempre più fra tutti gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo» (can. 211). E, poiché le esigenze della evangelizzazione possono suggerire, e di fatto spesso richiedono, anche iniziative organizzate e strutturate, il can. 216 si preoccupa di sancire il diritto dei battezzati «di promuovere e sostenere l'attività apostolica anche con proprie iniziative»<sup>24</sup>.

Tali iniziative vengono spesso realizzate dai fedeli in forma associata e si può, quindi, affermare che esiste uno strettissimo legame tra il diritto di iniziativa apostolica e il diritto di associazione, enunciato nel can. 215:

«I fedeli hanno il diritto di fondare e di dirigere liberamente associazioni che si propongano un fine di carità o di pietà, oppure l'incremento della vocazione cristiana nel mondo; hanno anche il diritto di tenere riunioni per il raggiungimento comune di tali finalità».

### Obbedienza e dialogo

Il dovere del cristiano di mantenere sempre la comunione con la Chiesa importa l'obbligo dell'obbedienza alla gerarchia, come ricorda il can. 212 § 1:

«I fedeli, consapevoli della propria responsabilità, sono tenuti a osservare con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori, in quanto rappresentano Cristo, dichiarano come maestri della fede o dispongono come capi della Chiesa».

L'obbedienza prescritta è espressamente qualificata come «cristiana» e non può quindi essere passiva o meccanica, ma richiede

<sup>23</sup> Cf costituzione *Lumen gentium*, nn. 40b, 33a

<sup>24</sup> Il can. 216 prevede, peraltro, un preciso limite a questa libertà, imponendo che «nessuna iniziativa rivendichi per se stessa il nome di cattolica, senza il consenso dell'autorità ecclesiastica competente» allo scopo di rendere immediatamente riconoscibili tra le diverse iniziative quelle che la gerarchia ritiene di dover espressamente qualificare, impegnando la sua autorità, come pienamente ecclesiali, distinguendole da tutte le altre che affidano la loro credibilità esclusivamente alla propria effettiva verità e autenticità.

sempre la piena coscienza della dignità battesimale e della conseguente responsabilità personale ed ecclesiale. Inoltre non riguarda qualunque decisione dell'autorità, ma unicamente quanto questa dispone nell'ambito del legittimo esercizio delle funzioni di insegnamento e di governo che le competono<sup>25</sup>.

Il Vaticano II non si limita a sottolineare il dovere dell'obbedienza ma enuncia anche, in modo più o meno completo ed esplicito, alcuni diritti che spettano ai cristiani nei confronti della gerarchia<sup>26</sup>. Alla luce di tali insegnamenti il Codice sancisce, innanzitutto, il diritto dei fedeli «di manifestare ai pastori della Chiesa le proprie necessità, soprattutto spirituali, e i propri desideri» (can. 212 § 2).

Il diritto al dialogo implica anche che i fedeli «in modo proporzionato alla scienza, alla competenza e al prestigio di cui godono» abbiano

«il diritto, e anzi talvolta il dovere, di manifestare ai sacri pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa e di renderlo noto agli altri fedeli, salva restando l'integrità della fede e dei costumi e il rispetto verso i sacri pastori, tenendo inoltre presente l'utilità comune e la dignità delle persone» (can. 212 § 2).

Il risalto dato a queste prerogative è pienamente giustificato, poiché senza un dialogo libero e fiducioso gli insegnamenti conciliari circa la dignità e corresponsabilità di tutti i battezzati resterebbero senza effettiva incidenza sulla realtà pastorale.

### **L'educazione cristiana**

Per quanto concerne la funzione di insegnamento affidata alla gerarchia il primo diritto di quanti sono stati «chiamati mediante il battesimo a condurre una vita conforme alla dottrina evangelica», è quello di ricevere «l'educazione cristiana» per essere «formati a conseguire la maturità della persona umana e contemporaneamente a conoscere e vivere il mistero della salvezza» (can. 217).

Il dovere di dare attuazione a questo diritto dei fedeli incombe globalmente alla comunità ecclesiale in tutte le sue varie componen-

<sup>25</sup> In questo contesto si colloca il delicato problema della libertà di ricerca teologica e, a tale riguardo, il can. 218 riconosce a quanti si dedicano allo studio delle scienze sacre la «giusta libertà di investigare e di manifestare con prudenza il loro pensiero su ciò di cui sono esperti», ma sempre mantenendo «il dovuto ossequio nei confronti del magistero della Chiesa».

<sup>26</sup> Cf costituzione *Lumen gentium*, n. 37a.

ti, ma importa anche specifici obblighi per quanti hanno, a diverso titolo, precise responsabilità educative. Così, per esempio, «spetta primariamente ai genitori cristiani curare l'educazione cristiana dei figli secondo la dottrina insegnata dalla Chiesa» (can. 226 § 2) e sono d'altra parte evidenti i compiti che, ai diversi livelli, spettano alle autorità ecclesiastiche<sup>27</sup>.

### **La parola di Dio e i sacramenti**

Il diritto dei fedeli a che i pastori svolgano effettivamente le loro funzioni non riguarda solo l'insegnamento, ma concerne anche la santificazione e, quindi, il potersi effettivamente avvalere degli «aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa, soprattutto dalla parola di Dio e dai sacramenti» (can. 213). Questo diritto non ha un carattere, per così dire, assoluto, ma va esercitato nel rispetto di una serie di rigorose condizioni. In merito il Codice precisa che devono essere ammessi ai sacramenti solo quanti «li chiedano opportunamente, siano ben disposti e non abbiano ricevuto dal diritto la proibizione a riceverli» (can. 843 § 1). E questa disposizione di carattere generale viene attentamente specificata per i singoli sacramenti.

Occorre anche precisare che il diritto in questione non può essere rivendicato nei confronti di qualunque chierico, ma solo nei riguardi della organizzazione ecclesiastica nel suo complesso o dei singoli sacerdoti preposti alla comunità ecclesiale cui si appartiene o responsabili del territorio in cui ci si trova. C'è senz'altro da augurarsi che anche tutti gli altri ministri sacri si rivelino disponibili a eventuali richieste, ma non si può sostenere che esista a loro carico un vero e proprio obbligo giuridico.

### **L'identità rituale e la spiritualità personale**

Attualmente la stragrande maggioranza dei cattolici segue il rito della Chiesa di Roma ma, accanto a esso, sussistono ben cinque riti orientali praticati da diverse comunità ecclesiali dotate di proprie gerarchie.

<sup>27</sup> Per quanto specificamente concerne i vescovi e i parroci si vedano, per esempio, i cann. 386 § 1 e 528 § 1 e, più in generale, l'intero libro III del Codice dedicato alla funzione di insegnare.

Il rito non costituisce solo un elemento caratterizzante una determinata Chiesa, ma contribuisce anche a definire l'identità ecclesiale dei singoli fedeli. Salvo casi eccezionali (can. 112) non solo i cattolici, ma anche i battezzati di qualunque Chiesa o comunità cristiana che si convertano al cattolicesimo, hanno l'obbligo di mantenere dovunque il proprio rito, onorandolo e osservandolo per quanto possono<sup>28</sup>. E a tale dovere corrisponde il diritto, sancito dal can. 214, «di rendere culto a Dio secondo le disposizioni del proprio rito approvato dai legittimi pastori».

Circa la vita spirituale va innanzitutto ricordato come essa sia definita dal Vaticano II come quella relazione «nascosta» del fedele «con Cristo in Dio» che si alimenta nella preghiera, nell'ascolto della Parola e nella partecipazione alla liturgia, e che dà origine e impulso all'amore verso il prossimo e all'edificazione della Chiesa<sup>29</sup>. Una sfera, dunque, assolutamente personale e intima in cui deve potersi esplicare in tutta la sua pienezza la libertà del battezzato. Di conseguenza il Codice, nella seconda parte del can. 214, sancisce il diritto dei fedeli a «seguire un proprio metodo di vita spirituale, che sia però conforme alla dottrina della Chiesa».

### **Rilevanza ecclesiale di alcuni diritti umani**

Il can. 219 garantisce ai fedeli il diritto a «essere immuni da qualsiasi costrizione nella scelta dello stato di vita» e il can. 220 proibisce categoricamente a chiunque di «ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode» e di «violare il diritto di ogni persona a difendere la propria intimità». Si tratta, evidentemente, di diritti umani che, peraltro – analogamente a quanto avviene per il diritto di associazione di cui ci si è precedentemente occupati – vengono giustamente annoverati tra le prerogative dei fedeli in quanto nei battezzati assumono una propria e specifica rilevanza ecclesiale. Per il fedele, infatti, la scelta dello stato di vita concerne l'individuazione della modalità concreta con cui realizzare la propria vocazione cristiana, la buona fama non riguarda solo le qualità umane, ma anche e soprattutto le virtù cristiane, e l'intimità attiene anche al rapporto personale con Cristo.

<sup>28</sup> Cf decreto *Orientalium Ecclesiarum*, n. 4.

<sup>29</sup> Cf i decreti *Perfectae caritatis*, n. 6a-b, e *Apostolicam actuositatem*, n. 4a.

### **L'impegno di sovvenire alle necessità della Chiesa**

Il Vaticano II insegna che la Chiesa, pur non avendo compiti di natura politica, sociale ed economica, non può fare a meno di avvalersi anche di “mezzi umani”, in quanto vive e agisce nel contesto di questo mondo. In particolare deve disporre dei beni temporali necessari ad assicurare la celebrazione del culto divino, a garantire il dignitoso sostentamento dei ministri, a realizzare le opere richieste dalle esigenze dell'apostolato e della carità<sup>30</sup>. Il Concilio non si limita ad affermazioni di principio, ma si preoccupa di evidenziare, sia pure in modo non completo e sistematico, i doveri che ne derivano per i battezzati<sup>31</sup>.

Sulla base di queste fonti il Codice perviene nel can. 222 § 1 alla definizione di un dovere comune a tutti i cristiani:

«I fedeli sono tenuti all'obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa, affinché essa possa disporre di quanto è necessario per il culto divino, per le opere di apostolato e di carità e per l'onesto sostentamento dei ministri».

La formulazione della norma è tanto generale da apparire generica in quanto non precisa le modalità di adempimento del dovere che sancisce. Peraltro il Legislatore non poteva in questa sede addentrarsi in tali specificazioni a causa della complessità della questione. Il fedele, infatti, può soddisfare l'obbligo in molteplici forme che vanno dalle libere offerte alle prestazioni economiche richieste in certe circostanze dall'autorità ecclesiastica, dalle donazioni alle disposizioni testamentarie. Inoltre i modi concretamente adottati possono mutare, anche sensibilmente, in funzione della notevole varietà di situazioni che si realizza nei diversi paesi a causa delle differenti normative civili, unilaterali o pattizie, vigenti in materia.

### **La promozione della giustizia sociale e il soccorso ai poveri**

Gli altri doveri enunciati dal Codice riguardano la promozione della giustizia sociale e il soccorso ai poveri (can. 222 § 2). Sono obblighi che incombono a tutti gli uomini come logica conseguenza del

<sup>30</sup> Cf costituzioni *Lumen gentium*, n. 8c, *Gaudium et spes*, n. 76e, e decreto *Presbyterorum ordinis*, n. 17c.

<sup>31</sup> Cf in particolare i decreti *Presbyterorum ordinis*, nn. 17c, 20a; *Apostolicam actuositatem*, n. 10c; *Perfectae caritatis*, n. 13e.

diritto di ogni persona ad «avere una parte di beni sufficienti a sé e alla propria famiglia»<sup>32</sup>, ma vengono annoverati tra i doveri propri dei fedeli in quanto per i battezzati assumono connotazioni assolutamente peculiari. La Chiesa, infatti, nell'aiutare gli indigenti «intende servire Cristo» che ha voluto «identificare se stesso con i fratelli come oggetto della carità» e ha stabilito quest'ultima «come segno distintivo dei suoi discepoli»<sup>33</sup>. E questi insegnamenti conciliari, peraltro quanto mai tradizionali, sono sinteticamente ma precisamente richiamati dal can. 222 § 2 che impegna i fedeli a ricordarsi del «comandamento del Signore».

La carità è poi intimamente connessa alla giustizia sociale, poiché secondo il disegno di Dio «i beni creati debbono essere partecipati a tutti secondo un equo criterio, avendo come guida la giustizia e come compagna la carità»<sup>34</sup>.

### La protezione giuridica

Come si è già ricordato i principi direttivi della nuova codificazione riconoscevano la necessità di assicurare alle prerogative dei fedeli un'adeguata protezione nei confronti di qualunque comportamento arbitrario dell'autorità. A tale esigenza si ispira il can. 221 che, nei suoi primi paragrafi, sancisce il diritto dei battezzati a «rivendicare e difendere legittimamente i diritti di cui godono nella Chiesa presso il foro ecclesiastico competente a norma di legge» e a essere giudicati, se chiamati in giudizio, «secondo le disposizioni di legge da applicare con equità».

Pur nella sua genericità questa affermazione del principio della protezione del patrimonio giuridico della persona assolve una duplice funzione. Da un lato impone che l'interpretazione del diritto processuale vigente avvenga in modo da assicurare il più possibile un'effettiva tutela dei diritti spettanti ai membri della Chiesa. Dall'altro costituisce una norma di carattere programmatico destinata a orientare ogni futura evoluzione della legislazione relativa ai processi<sup>35</sup>.

<sup>32</sup> Costituzione *Gaudium et spes*, n. 69a.

<sup>33</sup> Costituzione *Lumen gentium*, n. 8c e decreto *Apostolicam actuositatem*, n. 8b.

<sup>34</sup> Costituzione *Gaudium et spes*, n. 69a.

<sup>35</sup> Cf C. MIRABELLI, *La protezione giuridica dei diritti fondamentali*, in AA.VV., *I diritti fondamentali...*, cit., p. 417.

Il Codificatore ha anche ritenuto di dover dedicare specifica attenzione alle limitazioni dei diritti derivanti dalle sanzioni legittimamente inflitte dall'autorità ecclesiastica (can. 96), riconoscendo ai fedeli nel can. 221 § 3, «il diritto di non essere colpiti da pene canoniche se non a norma di legge».

La disposizione sembra sancire la proibizione di punire taluno per un fatto che non sia espressamente previsto come delitto dalla legge (*nullum crimen sine lege*), ma tale principio non trova nel diritto della Chiesa un'attuazione coerente e consequenziale dal momento che può venire derogato ogni qualvolta «la speciale gravità della violazione esiga una punizione e urga la necessità di prevenire o riparare gli scandali» (can. 1399).

GIORGIO FELICIANI  
*Via Molino delle Armi, 3*  
*20123 Milano*